

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 12

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori COZZOLINO, MACERATINI, DEMASI, SPECCHIA, GRIPPALDI, BAIOLETTI, BATTAGLIA, BECCELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, BUCCIERO, CASILLO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, FISICHELLA, FLORINO, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLINARI, MOLTISANTI, MONTELEONE, MULAS, NATALI, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI, XIUMÉ e NAPOLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1995

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dell'inquinamento dei corsi d'acqua italiani è a noi tutti tristemente noto e meriterebbe, da parte nostra, una ferma volontà politica per la sua soluzione. Per questo motivo desidero richiamare la vostra attenzione sulla vicenda di un fiume in particolare: il Sarno.

Esso è, per la vastità del territorio che attraversa e per la densità abitativa dello stesso, tra i fiumi più inquinanti d'Italia.

Il giorno 25 agosto 1992 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'am-

biente, dichiarò il bacino idrografico del Sarno «area ad elevato rischio di crisi ambientale» a norma dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Il 28 aprile 1994, inoltre, fu firmato un protocollo di intesa tra il Ministro dell'ambiente e il Presidente della regione Campania per la redazione del Piano di disinquinamento della vasta area del bacino idrografico del Sarno, interessante la provincia di Avellino, la provincia di Salerno e quella

di Napoli. Tale protocollo faceva seguito alla deliberazione del consiglio regionale della Campania n. 31/1 del 28 dicembre 1990, quale istanza per il riconoscimento di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» e riguardava il disinquinamento con gli interventi necessari per rimuovere l'elevato rischio dei corpi idrici dell'atmosfera e del suolo per evitare la gravissima compromissione dell'ambiente ed il rischio per la popolazione. Per la predisposizione di ipotesi di piano di risanamento, il Ministero dell'ambiente si riservava di affidare l'incarico all'ENEA, previa formalizzazione dello stesso.

La situazione di inquinamento è talmente grave da essere evidente anche ad occhio nudo come ad esempio nel punto in cui le acque del Sarno, ancora limpide, accolgono quelle nerastre, limacciose e cariche di detriti tossici provenienti dalla Solofrana, dalle zone molto inquinate del territorio dell'avellinese e dalla parte sud dell'agrosarnese-nocerino.

In questi tratti del fiume si possono osservare carogne di animali in avanzato stato di putrefazione, carcasse di automobili abbandonate, detriti di varia natura con altissima percentuale di contenitori di plastica sui quali grossi ratti percorrono il fiume da una sponda all'altra. Episodi di tale genere sono tutt'altro che sporadici e fanno agevolmente capire a quali condizioni di vita è sottoposta la popolazione locale.

Il richiamo all'articolo 32 della Costituzione è del tutto naturale: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...». Orbene la salute della popolazione è sottoposta a pericoli continui e non è un caso se nella zona esiste un tasso di malattie dell'apparato respiratorio e di malattie infettive, con altissime percentuali di carcinomi polmonari, che è il più alto d'Europa. Lo ripetiamo e lo ribadiamo con forza affinché tutti voi, onorevoli colleghi, lo teniate bene a mente: il più alto d'Europa.

Ma il danno del degrado colpisce duramente anche lo sviluppo economico, e di conseguenza sociale, di un territorio, che diversamente avrebbe delle grandi occasioni

di rilancio. L'agricoltura, che rappresenta la fonte maggiore dello sviluppo economico del territorio, subisce in modo mortale l'attentato continuo determinato da un irresponsabile utilizzo delle acque inquinate per uso irriguo, attentato reso ancora più grave dalla completa irresponsabilità nell'utilizzo dei fitofarmaci.

L'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, unica ormai come insediamento industriale sul territorio, soffre di questa situazione di inquinamento dello stesso prodotto di trasformazione ed è costretta a sopportare gli altissimi costi di gestione degli apparecchi di depurazione. Talvolta, come evidenziato dall'intervento della magistratura, si creano notevoli situazioni di responsabilità dello stesso comparto industriale e produttivo a vari livelli. Una mancanza di sensibilità politica ed amministrativa ha determinato un vuoto spaventoso e colpevole nell'intervento degli enti locali per la tutela del territorio e la difesa dell'ambiente. A tale riguardo particolare rilevanza assume lo stato delle reti fognarie, in alcune zone completamente assenti ed in altre fatiscenti e inadeguate alle necessità abitative perché quasi sempre risalenti al periodo borbonico o del primo '900. Le installazioni di meccanismi di depurazione, soprattutto per quanto riguarda il medio-Sarno, sono di là da venire. Le opere, costate fino ad ora decine o centinaia di miliardi, sono per lo più incompiute, appaiono completamente al di fuori di ogni logica di piano e sono spesso gravate dal sospetto della inutilità.

I cittadini sono costretti da anni a pagare esosi balzelli al Consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino senza che esista il benchè minimo intervento da parte di questo ente.

Le ripercussioni sulla salute pubblica sono state evidenziate con studi compiuti dalle locali associazioni mediche e da enti preposti. Appare a questo proposito utile ricordare alcuni documenti già presentati in Aula sull'inquinamento dei corsi d'acqua e delle falde acquifere: anche recentemente il senatore Lasagna ha richiamato l'attenzione sulle alterazioni sessuali dipendenti dall'inquinamento delle acque (tumori testicolari,

criporchidismo, diminuzione del liquido spermatico, del numero degli spermatozoi, ridotta fertilità o infertilità). Tali alterazioni sarebbero dovute alle sostanze organiche dotate di attività estrogenica presenti nelle acque di superficie quali prodotti derivanti dalla biodegradazione dei detersivi, dei pesticidi e di alcuni derivati di plastiche. Si tratterebbe di idrocarburi aromatici policiclici, fenoli ed altre sostanze di cui non si è identificata ancora la struttura molecolare. Queste sostanze, assorbite nel terreno, diffondono anche nei pozzi d'acqua adiacenti ai corsi d'acqua contaminati.

Questa ultima notazione, aggiunta agli studi precedenti, configura un danno biolo-

gico non solo per gli attuali abitanti, ma anche per le generazioni future.

Ebbene, onorevoli colleghi, noi vogliamo dire basta a tale scempio, vogliamo individuare i responsabili che hanno reso la situazione così intollerabile, vogliamo che la popolazione abbia uno strumento efficace per difendersi nella speranza che ai danni già arrecati non se ne debbano aggiungere di nuovi e più gravi. Per questi motivi riteniamo che il modo migliore per venire incontro alle legittime richieste della popolazione sia quello di istituire una commissione di inchiesta parlamentare, che faccia luce su ciò che c'è da illuminare e che, quindi, anche se indirettamente, recuperi la situazione.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta composta da venti senatori e da un Presidente.

2. La commissione, nella sua prima seduta, elegge, fra i suoi membri, con voto limitato ed a maggioranza relativa, due vicepresidenti e due segretari che, insieme al Presidente, formano l'ufficio di presidenza.

Art. 2.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della commissione.

Art. 3.

1. La commissione ha il compito di:

a) accertare il tasso di inquinamento del Sarno e del suo bacino idrografico e le cause che lo hanno determinato;

b) individuare le cause e accertare le responsabilità:

1) nei confronti degli amministratori dei comuni rivieraschi del fiume Sarno e dei comuni non rivieraschi, nel caso che dal loro territorio partano scoli o canali, o che essi usino il greto e le zone viciniori per scariche di immondizie o altri rifiuti inquinanti nel Sarno e nel suo bacino idrografico;

2) nei confronti degli amministratori di altri enti ed uffici pubblici, con particolare riguardo alla regione Campania;

c) accertare quali sono le norme vigenti emanate dagli enti locali, provinciali e regionali per la tutela del Sarno; la loro applicazione, le deroghe, i motivi o le cause della loro inadeguatezza;

d) accertare l'entità e la provenienza dei fondi destinati al Sarno e al suo bacino idrografico, nonché l'utilizzo che di essi è stato effettivamente fatto;

e) accertare quali opifici, fabbriche, attività artigianali o altro, sono sorti nel bacino del Sarno dal 1970 ad oggi, con particolare riguardo:

1) al tipo di attività e di lavorazione;

2) all'impiego di provvidenze per evitare l'inquinamento;

3) agli eventuali collegamenti politici esistenti o intercorsi fra i proprietari e gerenti della varie imprese, per il rilascio di licenze, permessi edificativi e di gestione, specie se in deroga a norme o disposizioni vigenti;

f) accertare quali comuni immettono nel Sarno gli scoli del liquame degli insediamenti abitativi, sia depurati - accertando in tal caso l'efficienza dei depuratori - sia naturali;

g) accertare quali siano stati gli interventi degli ufficiali e dei servizi sanitari ai vari livelli locali che hanno segnalato agli amministratori degli enti interessati il procedere dell'inquinamento del Sarno; quali ordini, indirizzi, suggerimenti hanno impartito e quali esiti hanno avuto;

h) accertare se, da parte dei magistrati territorialmente competenti, sono state assunte iniziative contro l'inquinamento del Sarno e del suo bacino e, se del caso, quale esito abbiano avuto;

i) accertare se esistono depuratori; se sono funzionanti e corrispondenti allo scopo; i loro costi di costruzione e di esercizio.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, nello svolgimento dell'inchiesta la commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonchè la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

c) convocare ed esaminare le persone che ritenga essere a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

Art. 5.

1. Di fronte alla commissione non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto politico o militare, la commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

Art. 6.

1. Le persone che la commissione intende ascoltare sono di norma convocate per iscritto. Vengono ammonite della importanza morale dell'atto e delle sanzioni stabilite nel caso si configuri il reato di falsa testimonianza e vengono esaminate separatamente.

2. La commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il Presidente della commissione, o chi ne fa le veci,

ne ordina l'accompagnamento da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7.

1. Può essere ascoltata la persona imputata, indiziata o incolpata in un procedimento penale o disciplinare, pendente per gli stessi fatti sui quali la commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da loro esibite, una volta acquisiti dalla commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali o disciplinari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la commissione svolge l'inchiesta.

Art. 8.

1. I componenti della commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Art. 9.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il Presidente, su deliberazione della commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o alla perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla commis-

sione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Art. 10.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto il procedimento penale, anche militare, la commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

Art. 11.

1. Il componente della commissione che ritiene di essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente o per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perchè sta per essere udito come interessato sui fatti su cui indaga la commissione o perchè ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito secondo le modalità stabilite all'articolo 1.

Art. 12.

1. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della commissione.

3. La commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

Art. 13.

1. La commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 14.

1. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Conclusa l'inchiesta, la commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione, che viene sottoposta al voto della commissione.

3. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. La commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

Art. 15.

1. Le spese per la gestione della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

